



NOTAIO
ALESSANDRO MORI

Repertorio n.20750 Raccolta n.8984 ===

===== VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA =====
===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilasedici, il giorno ventitrè del mese di marzo (23.3.2016) a Sant'Elpidio a Mare presso la sede della Croce Azzurra in via Fontanelle 720, alle ore ventuno e trenta. ===
Avanti me **dott. ALESSANDRO MORI**, notaio alla sede di Fermo, iscritto al ruolo dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, è presente: =====

BASSO ROBIN, nato a Fermo il 18 febbraio 1980, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'associazione di Pubblica Assistenza denominata "**VOLONTARIATO DELLA MISERICORDIA - CROCE AZZURRA ON-LUS**", con sede a Sant'Elpidio a Mare in via Fontanelle n.720, P.IVA 01204230443. =====

Comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, mi dichiara che per oggi, in questo luogo e per le ore ventuno e trenta è stata convocata l'assemblea della detta associazione per deliberare, in sede straordinaria sul seguente Ordine del Giorno: =====

1) Adeguamento dello statuto. =====

Assunta la Presidenza dell'Assemblea ai sensi di statuto e chiamato me notaio a svolgere il ruolo di segretario, il signor BASSO ROBIN constata e mi fa constatare che: =====


- l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante tempestiva spedizione dell'avviso contenente l'ordine del giorno; =
 - sono presenti gli associati che risultano indicati come tali nel foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A"; =====
 - gli associati presenti o rappresentati sono in numero ventitrè; =====
 - del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, Cuccioletta Cinzia - Vice Presidente, Morlacco Giuseppe, Salvatori Monica, Montali Simona, Paoletti Teodori Giuliano, Biondi Rossano =====
 - pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'Ordine del Giorno di cui sopra. =====
- Prende la parola lo stesso Presidente e spiega all'assemblea che è necessario procedere all'adeguamento del vigente Statuto alla previsioni dell'Anpas Marche seguendo i criteri guida dettati da tale ente, modificando ed integrando alcuni articoli dello statuto sociale ed in particolare: =====
- l'articolo 4 implementando l'attività sociale anche in favore di soggetti portatori di handicap, prevedendovi anche la possibilità di gestire il recupero ed il trasporto delle salme e le attività connesse oltre la possibilità di organizzare e gestire eventi al fine a scopo di sensibilizzazione; =====
 - l'articolo 11 prevedendo che il patrimonio sociale sia formato anche dai proventi derivanti da organizzazione di eventi

Registrato a
Fermo
il 12/04/2016
al n° 1157
serie 1T
€ 245,00



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Fermo, li 12.04.2015.



Allegato "A" al n.8984 della Raccolta

=====
=== VOLONTARIATO DELLA MISERICORDIA - CROCE AZZURRA ONLUS- ===
===== SANT'ELPIDIO A MARE - MONTE URANO =====

=====
===== STATUTO =====

=====
Titolo I - Principi generali =====

=====
Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E STEMMA =====

E' costituita in Sant'Elpidio a Mare (FM), ove ha sede, su iniziativa delle associazioni cittadine: A.V.I.S., A.I.D.O., UNITALSI, CARITAS PARROCCHIALE, CONSIGLIO PARROCCHIALE, CONTESSA DEL SECCHIO, VEN. ARCIVONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA, l'Associazione di Pubblica Assistenza denominata: "VOLONTARIATO DELLA MISERICORDIA - CROCE AZZURRA ONLUS", per brevità detta anche CROCE AZZURRA. =====

Essa fa derivare il suo nome dalla Venerabile Arciconfraternita di Maria S.S. Della Misericordia, alla quale spetta il merito di aver fondato, nel XIV secolo, l'Ospedale cittadino.

Il suo stemma è una croce greca di colore azzurro (in ricordo della prima Associazione di soccorso cittadina, ora cessata) al centro della quale è un cerchio con la riproduzione dell'immagine della Madonna della Misericordia. =====

Intorno è la dicitura Volontariato della Misericordia Sant'Elpidio a Mare - Monte Urano. =====

=====
Art. 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI. =====

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività e si ispira ai principi espressi dalle leggi sulle associazioni di volontariato. =====

2. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale. =====

3. L'attività associativa si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. =====

=====
Art. 3 - SCOPI. =====

1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la costruzione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela; =====

L'Associazione assume il compito di: =====
a. sensibilizzare, organizzare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale; =====
b. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà; =====
c. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività; =====
d. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci; =====
e. partecipare all'organizzazione di forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, in quello dell'handicap e della protezione civile; =====
f. prendere iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici; =====
g. collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto. =====

Art. 4 - ATTIVITA'. =====

1. Per il raggiungimento dei fini essa svolge, nei limiti delle proprie possibilità e disponibilità, le seguenti attività: =====

- a. collaborare all'organizzazione ed alla gestione del servizio pubblico di emergenza sanitaria 118; =====
- b. gestire servizi sanitari ad ammalati e feriti a mezzo di autoambulanza; =====
- c. promuovere, organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche; =====
- d. promuovere ed organizzare la raccolta del sangue; =====
- e. promuovere e gestire iniziative di formazione e informazione sanitaria; =====
- f. promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e Istituzioni Pubbliche; =====
- g. organizzare e gestire per quanto di sua competenza, iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; =====
- h. promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento; =====
- i. promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore; =====
- j. promuovere ed organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, portatori di handicap e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà; =====
- k. organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche me-

adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art.

- 10. =====
- 2. Delibera altresì sulle controversie insorte tra soci e consiglio direttivo, sulle controversie insorte tra i singoli componenti del consiglio stesso e sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione. Previamente alle decisioni, procede al tentativo di conciliazione tra le parti. =
- 3. Delle proprie riunioni il collegio dei probiviri redige un verbale da annotare in apposito libro. =====
- 4. Le decisioni del collegio dei probiviri sono comunicate agli interessati a cura del presidente dell'associazione ed escludono, nelle materie trattate, la legittimità del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. =====

Art. 32 - SEZIONI =====

1. Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto. =====

Art. 33 - REGOLAMENTI =====

- 1. Il regolamento generale: =====
 - a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo; =====
 - b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative; =====
 - c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione; =====
 - d. regola ogni altra materia in attuazione del presente Statuto. =====
- 2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi. =====

Art. 34 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE =====

1. L'Associazione ha durata illimitata, in caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad iniziative analoghe (associazioni ONLUS) stabilite dall'Assemblea e rispondenti nella legge n. 266 dell'11.08.1991 con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta. =====

Art. 35 - RINVIO =====

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabilito dalle leggi in materia. =====

Firmato: Basso Robin =====

Alessandro Mori Notaio =====

con il voto del consigliere nominato per cooptazione. =====
3. La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei sindaci revisori e del collegio dei probiviri. =====

4. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per stabilire la data delle nuove elezioni. =====

Art. 27 - PRESIDENTE =====

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive. =====

2. Il presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall'Associazione. =====

3. Il presidente cura l'esecuzione delle delibere del consiglio direttivo e fa in modo che ogni organismo interno persegua gli scopi per i quali è stato istituito. =====

4. Il presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al vice-presidente o ad altri componente del consiglio stesso. =====

Art. 28 - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI =====

1. Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti fra non soci, sono rieleggibili. =====

2. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il collegio dei sindaci revisori, elegge nel proprio seno il presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento. =====

3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro. =====

Art. 29 - COMPETENZE =====

1. Il collegio dei sindaci revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione. =====

2. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci. =====

Art. 30 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI =====

1. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili. =====

2. Nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno il presidente. =====

3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro. =====

Art. 31 -COMPETENZE =====

1. Il collegio dei probiviri con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti

diante pubblicazioni periodiche; =====
l. promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale; =====

m. svolgere attività commerciali e produttive di carattere marginale; =====

n. organizzare e gestire servizi di recupero salme, portanti-naggio e trasporto delle stesse, nonché servizi funebri, con mezzi e personale specifico, con propria organizzazione e anche in collaborazione con ditte a ciò specializzate; =====

o. organizzare e gestire unità cinofile di soccorso con personale e mezzi specifici; =====

p. organizzare e gestire manifestazioni: ricreative, festeggiamenti, di propaganda e di raccolta fondi per l'Associazione, nonché manifestazioni a scopo di sensibilizzazione sul tema del volontariato dirette a tutta la popolazione. =====

Art. 5 - GRATUITA' =====

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti; =====

2. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento (oppure) o comunque per qualificare o specializzare le attività da essa svolte. =====

Titolo II - Soci =====

Art. 6 - REQUISITI. =====

1 - Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini, anche non comunitari residenti, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione, che si impegnano a rispettarne lo Statuto e il Regolamento. =====

2 - Sono Soci volontari coloro, che si impegnano a prestare la propria opera gratuita e volontaria nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto dell'esercente la patria potestà parentale. =

3 - Sono Soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa. =====

4 - I Soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I Soci di età inferiore a diciotto anni partecipano dei diritti e degli obblighi associativi a mezzo del loro rappresentante legale. =====

5 - Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - DIRITTI. =====

I Soci hanno diritto di: =====

a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi; =====

- b. eleggere le cariche sociali ed esservi eletti; =====
- c. chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente Statuto; =====
- d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto; =====
- e. essere informati sull'attività associativa. =====

Art. 8 - DOVERI. =====

I doveri dei Soci sono: =====

- a. rispettare lo Statuto, i Regolamenti e i deliberati degli organi associativi; =====
- b. essere in regola con la quota associativa (per i Soci ordinari);
- c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione; =====
- d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - INCOMPATIBILITA'. =====

Non possono essere Soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale. =====

Art. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO. =====

- 1. La qualità di Socio si perde: =====
 - a. per morosità (Soci ordinari); =====
 - b. per decadenza; =====
 - c. per esclusione; =====
 - d. dimissioni. =====
- 2. Perde la qualità di Socio ordinario per morosità il Socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa. =====
- 3. Perde la qualità di Socio per decadenza il Socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9. =====
- 4. Perde la qualità di Socio per esclusione il Socio che, avendo compiuto gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto o del regolamento interno, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. =====
- 5. Perde la qualità di Socio per dimissioni il Socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. =====
- 6. Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui al punto 1. lettere b) e c), deve essere preventivamente informato e invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. =====
- 7. Contro i provvedimenti di cui al punto 1., lettere b) e c) il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. =====
- 8. I provvedimenti di cui al punto 1. lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della

tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. =====

3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età. =====

4. Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di intervento. =====

5. Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e vincolante). =====

Art. 24 - COMPETENZE =====

- 1. Il consiglio direttivo: =====
 - a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21; =====
 - b. esegue i deliberati dell'Assemblea; =====
 - c. stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi; =====
 - d. aderisce ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto; =====
 - e. adotta i provvedimenti di cui all'art. 10; =====
 - f. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto; =====
 - g. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione. =====

Art. 25 - DIREZIONE ESECUTIVA =====

1. il consiglio direttivo, può costituire una direzione esecutiva indicativamente composta da presidente e vice-presidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, dal direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. =====

2. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione. =====

3. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il consiglio direttivo. =====

Art. 26 - VACANZA DI COMPONENTI E DECADENZA DEGLI ORGANI =====

1. Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. =====

2. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte

modifiche; =====
m. approva i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche; =====
n. determina la data delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali =====
o. delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione. =====
2. l'Assemblea straordinaria: =====
a. sulle modifiche dello Statuto sociale; =====
b. sulla variazione della sede legale: =====
c. sullo scioglimento dell'Associazione; =====
d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'art. 34. =====

Art. 22 - CONSIGLIO DIRETTIVO =====

1. Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, nei limiti deliberati dall'Assemblea, compreso il presidente. =====
2. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il presidente, il vice-presidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione. =====
4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione. =====
5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno sei volte l'anno. =====
6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, o a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. =====
7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale. =====
8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro. =====

Art. 23 - COSTITUZIONE E VOTO =====

1. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. =====
2. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si

scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione. =====

Titolo III - Entrate e Patrimonio =====

Art. 11 - ESERCIZIO FINANZIARIO ED ENTRATE. =====

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. =====
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite: =====
a. dalle quote degli aderenti; =====
b. da contributi di privati; =====
c. da rimborsi derivanti da convenzioni; =====
d. da contributi dello Stato, di Enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti; =====
e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni; =====
f. dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; =====
g. da proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni ricreative e festeggiamenti, di propaganda e raccolta fondi per l'associazione. =====

3. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che non sia previsto per legge. Utili e avanzo di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse. =====

Art. 12 - PATRIMONIO. =====

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito: =====
a. da beni mobili e immobili; =====
b. da titoli pubblici e privati; =====
c. da lasciti, legati, donazioni accettati dal Consiglio Direttivo; =====
d. contributi, rimborsi. =====

Titolo IV - Organi =====

Art. 13 - ORGANI. =====

1. Sono Organi dell'Associazione: =====
a. l'Assemblea dei Soci; =====
b. il Consiglio Direttivo; =====
c. il Presidente; =====
d. il Collegio dei Sindaci Revisori; =====
e. il Collegio dei Probiviri. =====

2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione (vedi art. 9); =====
3. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge. =====

Art. 14 - ASSEMBLEA. =====

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita

dai soci dell'Associazione; =====
2. Le deliberazioni dell'assemblea obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. =====

Art. 15 - CONVOCAZIONE. =====

1. L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale. =====

2. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. =====

3. L'assemblea deve essere convocata nei territori dei comuni in cui l'Associazione opera. =====

Art. 16 - TEMPI E SCOPI DELLA CONVOCAZIONE. =====

1. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato di relazione sulla gestione, e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza. =====

2. deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. =====

3. si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. =====

4. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di cui all'art. 21, punto 2, a richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. =====

Art. 17 - COSTITUZIONE. =====

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. =====

2. L'Assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo Statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualora siano presenti almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto. =====

3. L'Assemblea straordinaria dei soci quando delibera sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. =====

4. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. =====

Art. 18 - ADEMPIMENTI =====

1. in apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, nomina due scrutatori per le vota-

zioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda. =====

2. delle riunioni dell'Assemblea il Segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro. =====

Art. 19 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI =====

1. L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese, delibera con il voto segreto per le elezioni alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. =====

2. sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei presenti. =====

3. per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica. =====

4. nelle altre votazioni a scrutinio segreto, la parità dei voti espressi equivale al rigetto della proposta di deliberazione. =====

5. le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relativa a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale, sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti. =====

6. le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio, sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. =====

Art. 20 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA =====

1. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta. Lo stesso socio non può essere portatore di più di una delega. =====

2. le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fatti personali. =

3. è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola. =====

Art. 21 - COMPETENZE =====

1. l'Assemblea ordinaria: =====

a. approva il bilancio consuntivo chiuso al trentuno dicembre dell'anno precedente e quello preventivo; =====

b. determina l'importo annuale delle quote associative; =====

c. elegge il Consiglio Direttivo determinando preventivamente il numero dei componenti e scegliendoli tra i soci dell'Associazione; =====

d. elegge il Collegio dei Sindaci Revisori; =====

e. elegge il Collegio dei Probiviri; =====

f. delibera sull'apertura di sezioni; =====

g. nomina la commissione elettorale; =====

h. approva la relazione del consiglio direttivo; =====

i. approva le linee programmatiche dell'Associazione; =====

l. approva il regolamento generale dell'Associazione e le sue